

**ALLEGATO "A" DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA
GENERALE STRAORDINARIA DD. 11.12.98**

STATUTO SOCIALE

CAPITOLO I°

Istituto Sociale

Art. 1 Costituzione

E' costituita in Primiero un'Associazione denominata "UNIONE SPORTIVA PRIMIERO - SAN MARTINO".

E' composta da persone di nazionalità italiana ed in casi eccezionali il Consiglio Direttivo potrà concedere l'appartenenza anche a cittadini stranieri.

L'Associazione aderisce alle Federazioni Sportive Nazionali degli sport amministrati, con tutti gli obblighi inerenti.

Art. 2 Durata e Sede

La durata dell'Associazione è illimitata, la sua sede sociale è in Primiero.

Art. 3 Scopi

L'Associazione si propone di promuovere e favorire l'esercizio e la diffusione dell'attività sportiva in generale.

L'Associazione favorisce in tutti i campi a pari dignità gli sport amministrati, ne promuove, dirige e coordina l'attività in ogni manifestazione con particolare riguardo all'agonismo, nell'interesse degli atleti e delle persone ad essa aderenti.

Compie, in generale, tutti gli atti rivolti direttamente o indirettamente alla realizzazione degli scopi dinanzi enunciati ivi compresi impianti sportivi.

L'attività dell'Associazione è estranea ad ogni influenza di religione, di politica e di razza in conformità a quanto disposto in materia dal CONI e dalle norme delle Federazioni Nazionali sportive cui aderisce e non persegue fini di lucro.

Art . 3 Bis

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPITOLO II°

Soci

Art. 4 Instaurazione di rapporti sociali.

I Soci dell'Associazione si distinguono in :

- a) soci ordinari ;
sono tutti coloro che prendono parte attiva nell'Associazione regolarmente iscritti ad uno o più Sezioni ed in regola con il tesseramento della rispettiva Federazione Sportiva Nazionale cui l'attività si riferisce, la tessera di Socio ordinario può essere data anche ad un genitore qualora nella famiglia ci sia un atleta ed entrambi i genitori qualora ci siano due o più atleti di età inferiore ai 16 anni che svolgono attività Federale con l'Associazione, accettando così senza riserve le disposizioni previste dal presente statuto.
- b) soci sostenitori ;
sono tutti coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione mediante il versamento di una quota minima annuale stabilita dall'Assemblea Generale dei Soci.
- c) soci onorari ;
sono coloro i quali, per particolari benemeritenze, vengono a far parte dell'Associazione su designazione e nomina da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 Diritti dei tesserati.

I tesserati hanno diritto :

- a) di partecipare alle assemblee nonché alla elezione degli organi Sociali secondo le norme statutarie e regolamentari ;
- b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, e quelle internazionali ;
- c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dall'Associazione ;

- d) di accedere, a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari alle cariche Sociali.

Art. 6 Doveri dei tesserati.

I Soci e tutti coloro che accettano di operare nell'ambito dell'Associazione si impegnano per se ed eventualmente per i figli minori all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Sociali, nonché ad adempiere agli obblighi stabiliti secondo le norme e le deliberazioni Sociali (quota associativa e di partecipazione).

Agli stessi doveri sono tenuti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati.

Tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri.

Art. 7 Scioglimento del vincolo Sociale.

I Soci cessano di far parte dell'Associazione :

- a) per dimissione presentate per iscritto ;
- b) per mancato rinnovo della tessera sociale entro i termini fissati dal Regolamento contabile ;
- c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi e dolosi motivi ed infrazioni allo statuto dell'Associazione od ai suo regolamenti.

Nel caso previsto di cui alla lettera c) il Socio può essere chiamato a dare delucidazioni e può ricorrere, entro 15 giorni dalla data di partecipazione del provvedimento, al Collegio dei Probiviri.

Il provvedimento, per essere definitivo, dovrà essere ratificato, quando occorra, dalla competente Federazione.

I Soci che cessano di far parte dell'Associazione per qualsiasi ragione sono tenuti a soddisfare tutti i loro eventuali obblighi verso la stessa.

CAPITOLO III°

Organizzazione Sociale

Art. 8 Organi Sociali.

Gli organi sociali si distinguono in organi centrali, organi sezionali ed organi di giustizia :

- a) Organi Centrali :
 - 1) Assemblea Generale
 - 2) Presidente dell'Associazione
 - 3) Consiglio Direttivo
 - 4) Ufficio di Presidenza
 - 5) Collegio dei Revisori dei Conti
- b) Organi Sezionali :
 - 1) Assemblea di Sezione

- 2) Consiglio di Sezione
- c) Organi di Giustizia
 - 1) Collegio dei Proviviri.

CAPITOLO IV°

Organi Centrali

Art.9 Assemblea generale. (A.G.)

L'Assemblea Generale è il massimo organo cui appartengono i poteri normativi generali.

Essa si riunisce in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria.

L'A.G. è convocata in via ordinaria ad anni alterni negli anni pari ed è elettiva ogni quadriennio nell'anno dei Giochi Olimpici.

L'Assemblea straordinaria è convocata :

- a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ;
- b) per deliberare su proposte di modifica dello Statuto ;
- c) per deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione.

Deve altresì essere convocata nei seguenti casi :

- 1) quando ne facciano richiesta almeno 2/3 più uno dei membri componenti il Consiglio Direttivo ;
- 2) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno 2/3 più uno dei Soci aventi diritto a voto.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria che sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, successiva di un'ora, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

Nella sola ipotesi di assemblee elettive è richiesta, in seconda convocazione, la partecipazione della metà più uno dei soci aventi diritto a voto.

Sia che si tratti di Assemblea ordinaria che straordinaria, i soci dovranno essere convocati o mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima della data fissata, oppure con avviso pubblicato ed esposto presso la sede e idoneamente pubblicizzato.

Art. 10 Attribuzioni delle Assemblee Generali.

L'Assemblea ordinaria :

- a) vota la relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione sociale, predisposta dal Consiglio Direttivo ;
- b) elegge a scrutinio segreto con votazioni separate e successive i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri ;
- c) decide sulle questioni iscritte all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria :

- a) elegge, nell'ipotesi prevista all'ultimo comma dell'art.32 del presente Statuto, membri del Collegio dei Revisori dei Conti ;
- b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Sociale, da sottoporsi, per l'approvazione alle competenti Federazioni Sportive ;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione ;

Art. 11 Composizione dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il tesseramento sociale :

1. Intervengono all'Assemblea Generale con diritto di voto :
 - a) i soci onorari ;
 - b) i soci ordinari che alla data di convocazione dell'Assemblea Generale abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno sei mesi e che abbiano compiuto il 16° anno di età ;
2. Intervengono all'Assemblea Generale senza diritto di voto :
 - a) i soci sostenitori ;
 - b) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri ;
 - c) tutti gli altri soci che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1.b) del presente articolo.

Nel voto il Socio aventi diritto a voto può farsi rappresentare solo da altro socio e dietro presentazione di delega scritta sull'apposito modulo allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea Generale, ogni Socio non può rappresentare più di due altri Soci.

Art. 12 Modalità di deliberazione dell'Assemblea Generale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, od in sua assenza il Consigliere più anziano, inviterà l'Assemblea a nominarsi, anche per acclamazione, il Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa a sua volta tra i presenti un segretario per la redazione dei verbali e costituirà un ufficio elettorale, composto da non meno di tre persone, per le operazioni di voto e di scrutinio e per la redazione dei relativi verbali.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare i dati fornitigli dal Segretario e la validità delle deleghe.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi salvo che per le ipotesi di mo-

difica allo Statuto e di proposta di scioglimento dall'Associazione per le quali sono necessarie le maggioranze previste dagli artt. 38 e 39 del presente Statuto.

Art. 13 Eleggibilità ed incompatibilità.

Alle cariche sociali con esclusione di quelle degli artt. 32 e 33, possono essere eletti soltanto i soci di età non inferiore ad anni 18 che non abbiano mai riportato condanne per delitti comuni o dolosi, e non si siano resi indegni per mancanze sportive e disciplinari, che appartengano o che rivestano cariche sociali in altre società con medesimi scopi.

Tutte le cariche elettive degli organi centrali sono incompatibili con quelle sezionali.

Tutte le cariche sono onorarie ed alla scadenza prevista dallo Statuto sono riconfermabili.

Art. 14 Consiglio Direttivo (C.D.).

Il C.D. è composto :

- a) dai rappresentanti di ciascuna sezione in attività nelle persone del Presidente e del Vice Presidente, quest'ultimo solo nel caso in cui la sezione abbia almeno 30 (trenta) atleti tesserati presso la rispettiva Federazione ;
- b) da altre persone in numero non superiore a 5 che i membri di diritto di cui al punto a) del presente articolo entro 15 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea Generale in corrispondenza dell'anno olimpico su convocazione del Consigliere Anziano (in termini di età) devono nominare tra i Soci che per la competenza specifica o per altri validi motivi siano ritenuti necessari per il buon funzionamento dell'attività sociale che durano in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.

Nei 10 giorni successivi alla nomina del C.D. il Consigliere anziano provvede alla prima convocazione dello stesso per l'assegnazione delle cariche Sociali.

Il Consiglio si riunisce validamente quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti e per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il C.D. si riunisce almeno sei volte all'anno ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta motivata da alme-

no la metà dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori o dei Probiviri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vicepresidente designato di sede.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono presenziare anche i membri del Collegio dei Revisori, funge da segretario il Segretario dell'Associazione.

Art. 16 Compito del Consiglio Direttivo.

Il C.D. è l'organo esecutivo dell'Associazione, esso attua i programmi e le direttive approvate dall'Assemblea Generale, adotta tutti quei provvedimenti che ritiene necessari per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art.3 del presente Statuto ed in particolare :

- elegge il Presidente ;
- elegge i due Vice Presidenti, di cui uno con la qualifica di sede ;
- nomina il Segretario ;
- nomina il Cassiere - Economo ;
- delibera i regolamenti sociali e ne cura le eventuali modifiche ;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale ;
- predispone la relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione sociale e la presenta all'Assemblea Generale per la discussione e l'approvazione ;
- delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed i conti consuntivi ;
- approva i bilanci delle Sezioni ;
- amministra i fondi a disposizione dell'Associazione ;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme societarie ;
- decide sui provvedimenti disciplinari da comminare ai Soci e sulla sua eventuale revoca o riduzione ;
- delibera le ricompense ed i riconoscimenti ;
- ratifica i provvedimenti adottati in via d'estrema urgenza dal Presidente dell'Associazione ;
- ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dall'Ufficio di Presidenza ;
- esamina ed approva i programmi delle Sezioni ;
- delibera l'ammontare delle quote annuali di tesseramento ;
- esercita il controllo di legittimità sull'elezione dei componenti gli organi sezionali ;
- scioglie - in caso di mancato funzionamento - tali organi e nomina commissari straordinari ;

- delibera, ove occorre, la convocazione del Consiglio di Sezione o dell'Assemblea straordinaria delle Sezioni ;
- si avvale per l'attività sportiva e tecnica e per la necessità degli organi sezionali dell'opera del personale in base a rapporto di lavoro dipendente e autonomo di diritto privato ;
- decide su qualunque questione gli venga sottoposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti societari.

Può anche procedere alla nomina di organismi a carattere consultivo ed assegnare altri incarichi per il miglior funzionamento dell'attività sociale.

Il Consiglio Direttivo riceve e decide sulle dimissioni del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Consiglieri, del Segretario e del Cassiere Economico.

Art. 17 Decadenza del Consiglio Direttivo.

L'intero Consiglio Direttivo decade ogni qualvolta si verifichi uno dei seguenti casi :

- a) dimissioni dell'intero Ufficio di Presidenza ;
- b) dimissioni della metà più uno dei membri del C.D. ;
- c) qualora per tre volte successive non sia in grado o non riesca a decidere validamente sulle nomine delle cariche sociali di sua competenza.

Nelle ipotesi di cui al sub a) e sub c) l'intero Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle Assemblee Straordinarie di ogni Sezione che dovranno essere convocate, per le nuove elezioni, entro 60 giorni e che dovranno aver luogo al massimo nei successivi 30 giorni.

Nel caso di dimissioni della metà più uno dei membri del C.D., decade l'intero C.D., Il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione : egli provvede entro 60 giorni alla convocazione delle Assemblee Straordinarie di Sezione le quali dovranno aver luogo entro i successivi 30 giorni.

Qualora per qualsiasi causa vengano meno singoli componenti in numero inferiore alla maggioranza, il Consiglio Direttivo provvederà ad integrarsi effettuando le sostituzioni previa convocazione del Consiglio di Sezione e se del caso l'Assemblea Straordinaria di Sezione cui si riferisce la sostituzione.

Art. 18 Presidente dell'Associazione - nomina - compiti - assenza - dimissioni.

Il Presidente è eletto dal C.D. fra i membri di cui al punto b) dell'art.14 a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto.

Qualora non venga raggiunta la maggioranza richiesta entro la terza votazione, la seduta verrà aggiornata.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega.

In seno al Consiglio coordina l'attività delle sezioni, adotta tutti i provvedimenti a carattere di urgenza che siano imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Convoca l'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria ai sensi del precedente art. 9) convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di altro impedimento delega le sue attribuzioni al Vice Presidente di Sede, nelle cui mani rassegna le dimissioni per iscritto, e che lo sostituisce fino alle elezioni del nuovo Presidente.

Art. 19 Vice Presidenti.

I Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ad essi possono essere affidati speciali incarichi, sono due e vengono nominati dal C.D. tra i membri di cui al punto b) dell'art.14 a maggioranza relativa ed a scrutinio segreto.

Ad uno dei Vice Presidenti viene attribuita al momento dell'elezione, la qualifica di Vice Presidente di sede.

Il Vice Presidente di sede sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, mentre nel caso di dimissioni ne assume temporaneamente le funzioni con l'obbligo di riunire entro 20 giorni dalla data delle dimissioni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente e per il rinnovo delle cariche.

Art. 20 Ufficio di Presidenza (U.P.).

E' formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario e dal Cassiere Economico dell'Associazione.

L'U.P. provvede al disbrigo degli affari correnti e può prendere provvedimenti urgenti, che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Art. 21 Segretario.

Da esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conserva il verbale delle Assemblee, redige e conserva il verbale delle riunioni, redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale. Il Segretario dell'Associazione assiste, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e dell'ufficio di Presidenza e ne redige i verbali. Egli, ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi sezionali. Qualora tra i componenti del Consiglio non si trovasse la persona idonea all'incarico, il Segretario potrà essere scelto fuori dal Consiglio stesso ed in tal caso non avrà diritto al voto.

Art. 22 Cassiere - Economo.

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri a maggioranza relativa ed a scrutinio segreto, tale funzione può essere attribuita anche ad uno dei due Vice Presidenti. E' responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo, della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, cura la tenuta dei registri contabili, secondo le norme del regolamento di contabilità redatto dai Revisori dei Conti.

CAPITOLO V°

Settore Agonistici e Promozionali

Art. 23 Nomina e Compiti.

Il Consiglio Direttivo decide i settori agonistici da praticare, in attuazione dell'attività istituzionale. Ha facoltà inoltre di nominare commissioni e commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dallo Statuto.

Art. 24 Sezioni.

Sono gli organi a cui viene affidato un particolare settore dell'attività dell'Associazione. Sono composte da almeno dieci atleti tesserati e possono avere autonomia finanziaria e di gestione nei limiti e secondo le modalità fissate dal regolamento di contabilità. Il Presidente di Sezione appartiene di diritto al Consiglio Direttivo e risponde di fronte ad esso dell'andamento tecnico e della gestione finanziaria.

ria della Sezione. Il Vice Presidente di Sezione se la stessa ha requisiti di cui al punto a) dell'art.14, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Le Sezioni hanno i seguenti compiti principali :

- a) compilare l'elenco degli atleti per il tesseramento annuale sociale e presso la competente Federazione, nonché l'affiliazione presso la medesima ;
- b) curare la preparazione specifica degli atleti collaborando con gli allenatori sociali, designare i nominativi di quelli che rappresenteranno l'Associazione nelle competizioni, proporre e curare l'organizzazione delle manifestazioni ;
- c) prendere nota di tutti i risultati valevoli ai fini delle classifiche Federali ;
- d) presentare a fine stagione un consuntivo tecnico e finanziario sull'attività svolta ed un bilancio preventivo per la stagione successiva da sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea di Sezione ;
- e) proporre ogni altra iniziativa che ritenga utile per il raggiungimento degli scopi statutari.

CAPITOLO VI°

Organi Sezionali

Art. 25 Assemblea di Sezione (A.S.)

L'Assemblea di Sezione è il massimo organo sociale della sezione che da le direttive di massima per l'attività dalla stessa e può essere ordinaria o straordinaria.

Essa è costituita dai Soci della Sezione aventi diritto a voto.

1. L'Assemblea di sezione ordinaria provvede :
 - a) alla nomina del Consiglio di Sezione fissandone altresì il numero che non può essere inferiore a tre ;
 - b) all'approvazione della relazione tecnico - morale - finanziaria del Consiglio di sezione.

Delibera, inoltre, su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea di Sezione ordinaria è annuale e negli anni pari, essendo elettiva, deve aver luogo almeno 45 giorni prima dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea di Sezione è convocata, a cura del Presidente del Consiglio di Sezione, o mediante lettera da inviarsi ai soci almeno 7 giorni prima dell'Assemblea o mediante avviso scritto pubblicato presso la sede e di cui sia stata fatta idonea pubblicità.

Intervengono all'Assemblea : un membro delegato dal Consiglio Direttivo in rappresentanza del

Consiglio stesso, i membri del Consiglio di Sezione i Revisori dei Conti.

2. Assemblea di Sezione Straordinaria:

Qualora il Consiglio di Sezione, lo ritenga opportuno, oppure vi sia richiesta scritta da parte della metà più uno dei soci aventi diritto al voto della Sezione in regola con il tesseramento, in presenza di richiesta avanzata da almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio di Sezione, il Presidente del Consiglio di Sezione deve convocare l'Assemblea Straordinaria con le stesse modalità di preavviso della convocazione ordinaria.

La richiesta di convocazione straordinaria da parte della maggioranza assoluta dei soci interessati, deve essere motivata con formulazione esatta degli argomenti di discussione e breve illustrazione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo può chiedere la convocazione di un'Assemblea di Sezione straordinaria determinando l'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria non può discutere altri argomenti oltre quelli per i quali è stata convocata.

Valgono in quanto applicabili, le norme stabilite per l'Assemblea Generale.

L'Assemblea di Sezione straordinaria deve essere inoltre convocata ogni qualvolta sia convocata un'Assemblea Generale straordinaria.

Art. 26 Validità dell'Assemblea e modalità delle votazioni.

L'Assemblea di Sezione è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, successiva di un'ora qualunque sia il numero dei partecipanti e dei voti presenti.

Nella sola ipotesi di assemblea a carattere elettivo è richiesta in seconda convocazione la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto.

Per la validità delle deliberazioni si applicano le stessa maggioranze richieste per l'Assemblea Generale.

Art. 27 Consiglio Direttivo di Sezione (C.S.)

E' composto da tre o più consiglieri eletti dall'Assemblea di Sezione a scrutinio segreto o per acclamazione, durano in carica per il biennio successivo e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Sezione si riunisce immediatamente dopo la sua elezione per eleggere a scrutinio

segreto nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente di Sezione.

Il Consiglio di Sezione nomina inoltre un Segretario che assicuri il regolare funzionamento del Consiglio di Sezione stesso per le pratiche di ordinaria amministrazione.

Il Segretario decade quando, per qualsiasi motivo il Consiglio di Sezione venga a cessare.

Art. 28 Compiti del Consiglio di Sezione.

E' l'organo esecutivo delle sezioni ed in particolare deve :

- a) mantenere aggiornato l'elenco dei tesserati sociali e federali ;
- b) presentare, entro il termine richiesto del Consiglio Direttivo, il consuntivo tecnico - finanziario sull'attività svolta ed un bilancio preventivo per la stagione successiva ;
- c) compilare il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea di sezione ;
- d) proporre ed eventualmente attuare ogni altra iniziativa che ritenga utile per il raggiungimento degli scopi statutari che deve comunque perseguire ;
- e) stabilire le date delle assemblee ordinarie e convocare assemblee straordinarie quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta a norma dell'art.25.

Art. 29 Decadenza del Consiglio di Sezione - Sostituzione dei membri mancanti.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto in casi analoghi per il Consiglio Direttivo o per i singoli membri dello stesso.

Art. 30 Scioglimento e gestione commissariale.

Un Consiglio di Sezione può essere sciolto per gravi inadempienze che ne turbino il funzionamento o danneggiano l'attività sportiva.

Lo scioglimento avviene con delibera del Consiglio Direttivo che nomina un commissario per l'ordinaria amministrazione del Consiglio di Sezione.

Il Commissario deve convocare l'Assemblea di Sezione straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio di Sezione entro il termine di 60 giorni, salvo deroga, non ripetibile, concessa dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 Riferimenti.

Per quanto non specificato dalle norme per gli organi sezionali si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative agli analoghi organi centrali.

CAPITOLO VII°

Organi di controllo

Art. 32 Collegio dei Revisori dei Conti (C.R.)

Il Collegio dei Revisori ha le funzioni di controllo amministrativo e finanziario che esplica in conformità alle attribuzioni dei sindaci secondo le leggi vigenti in materia e può assistere alle riunioni degli organi deliberanti dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, comprende tre componenti di età maggiore degli anni 18 i quali provvederanno a nominare, fra loro il Presidente.

Può emanare disposizioni e regolamenti per la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e, rilevando irregolarità, le comunicherà per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti.

Redige le relazioni scritte sui bilanci consuntivi che saranno presentati all'Assemblea Generale e alle Assemblee di Sezione.

Può, in qualunque momento, chiedere la verifica contabile e patrimoniale dell'Associazione ed anche delle singole Sezioni.

I Revisori durano in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico e sono rieleggibili, e non decadono qualora dovesse decadere per qualsiasi motivo il C.D..

In caso di cessazione per qualsiasi causa dei singoli componenti il C.R., il C.D. provvede all'integrazione effettuando le sostituzioni con i primi non eletti dall'Assemblea Generale.

In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, il C.D. provvederà ad indire l'A.G. straordinaria che dovrà essere convocata entro 60 gironi ed effettuarsi al massimo, nei successivi 30 giorni per l'elezioni dei nuovi che porteranno a compimento il mandato.

CAPITOLO VIII°

Organi di giustizia.

Art. 33 Collegio dei Probiviri.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'applicazione ed interpretazione del presente statuto, nonché per i soci, gli organi sociali ed i membri dell'Associazione per rapporti sorti in dipendenza dello stato associativo e dell'attività sociale e sportiva verrà deferita all'arbitrato del Collegio dei Probiviri.

Lo stesso Collegio dei Probiviri ha competenza in materia di provvedimenti disciplinari all'interno dell'Associazione.

Le sue decisioni sono definitive, e saranno decise quali amichevoli compositori, senza formalità di procedura.

E' composta di tre membri, di cui uno funge da Presidente, eletti dall'Assemblea Generale.

A far parte del Collegio dei Probiviri sono elette persone non appartenenti all'Associazione.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 34 Provvedimenti disciplinari.

Indipendentemente dai provvedimenti che potranno prendere gli organi Federali centrali e periferici della Federazione a carico di un atleta in possesso della tessera federale, quelli che può prendere il Consiglio Direttivo dell'Associazione a carico di un socio sono :

- a) ammonizione ;
- b) sospensione a termine ;
- c) radiazione dall'Associazione.

Per il provvedimento di cui alla lettera c) è richiesta la maggioranza dei 2/3 e contro le decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Per i provvedimenti di cui ai punti a) e b) è sufficiente la maggioranza relativa.

CAPITOLO IX°

Patrimonio. Entrate ed Esercizio Finanziario.

Art.35 Patrimonio e Bilancio.

Il patrimonio dell'Associazione consiste in tutti i beni che, per qualsiasi titolo, siano diventati di proprietà sociale.

Il bilancio consuntivo è distinto in :

- a) situazione patrimoniale ;
- b) rendiconto della gestione finanziaria.
- c) Ogni anno dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea Generale il bilancio consuntivo costituito da:
 - Situazione Patrimoniale

- Rendiconto Economico - Finanziario

Art.36 Mezzi finanziari.

Alle spese occorrenti per il finanziamento dell'Associazione si provvede con le entrate derivanti da :

- a) quote sociali. Esse sono intrasmissibili e non rivalutabili ;
- b) eventuali elargizioni fatte da soci o da terzi ;
- c) proventi finanziari derivanti dall'attività ;
- d) incassi da manifestazioni sportive o ad esse connesse ;
- e) tutte le altre entrate a qualunque titolo realizzate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Art.37 Esercizio Finanziario.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

CAPITOLO X°

Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione.

Art. 38 Modifiche allo Statuto.

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto.

In questo caso il Consiglio direttivo indice entro 60 giorni, l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

Il Consiglio Direttivo può indire l'Assemblea Generale Straordinaria per l'esame e la deliberazione su proprie proposte di modifica allo Statuto.

Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sono necessari almeno due terzi dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Generale.

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte delle Federazioni interessate.

Art. 39 Proposta di scioglimento dell'Associazione.

La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere decisa soltanto dall'Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata.

Tale Assemblea è valida se sono presenti o rappresentati almeno 4/5 dei Soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

Per l'approvazione della proposta di scioglimento dell'Associazione è necessario che la proposta ottenga un numero di voti favorevoli pari ai 4/5 degli aventi diritto al voto.

Determinato lo scioglimento, decadono tutte le cariche sociali e subentra un Commissario nominato dall'Assemblea Generale straordinaria per la redazione del bilancio finale.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa esiste l'obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

CAPITOLO XI°

Cariche sociali.

Art. 40 Tutte le cariche sociali sono onorifiche.

Art. 41 Candidature per le cariche sociali.

Gli aspiranti alle cariche Sociali delle Sezioni dovranno presentare al Consiglio Direttivo la loro candidatura nel termine inderogabile di 8 giorni prima della data dell'Assemblea di Sezione.

Il Consiglio Direttivo nel termine inderogabile di 5 giorni, prima dell'Assemblea di Sezione deve pronunciarsi ai sensi dell'art.13 sulla loro eleggibilità.

I consiglieri di Sezione uscenti sono candidati d'ufficio, qualora arrivino al termine normale del mandato.

Nei casi di cui agli art. 29 e 30 anche i consiglieri uscenti dovranno riproporre formale candidatura.

CAPITOLO XII°

Norme di attuazione e sussidiarie.

Art. 42 Regolamenti ed interpretazioni.

Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle occorrenti per l'esplicazione dell'attività tecnico-sportiva sono stabilite da appositi regolamenti societari deliberati dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non dispongono lo Statuto ed i regolamenti sociali valgono i regolamenti e gli Statuti delle Federazioni Nazionali ed internazionali, gli usi sportivi e le norme del diritto inerenti gli sport amministrati.

L'interpretazione data dal Consiglio Direttivo ad un qualsivoglia articolo dello statuto e dei regolamenti sociali deve considerarsi come autentica. Sull'interpretazione concernente articoli di Stato è obbligatorio il parere del Collegio dei Probiviri.

Copia del presente Statuto firmato dal Presidente e dal Segretario dovrà essere inviata o depositata :

- a) presso gli archivi sociali ;
- b) alle rispettive sezioni ;
- c) alle rispettive Federazioni ;
- d) ai rispettivi comitati zionali delle Federazioni.

CAPITOLO XIII°

Norme Transitorie.

Art. 43 Entrata in vigore della nuova denominazione.

La nuova denominazione avrà inizio nel 1990 con inizio al rinnovo del tesseramento presso le rispettive Federazioni, al fine di permettere lo svolgimento dell'Attività in corso.

Art. 44 Nomina del Presidente - Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente in carica vi rimangono fino all'approvazione del presente statuto da parte delle rispettive Federazioni.

IL PRESIDENTE
Bruno Brunet

IL SEGRETARIO
Luisa Cosner